

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Salerno, così confermando la sentenza emessa, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, a carico di **P.L.** dal Tribunale di quella medesima città in data 12 giugno 2024, ha, con sentenza del 14 marzo 2025, ribadito la penale responsabilità del medesimo in ordine ai reati di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., per avere adescato la minore infraquattordicenne **M.S.** ed indotto la medesima a compiere atti sessuali su se stessa che la medesima riproduceva attraverso immagini cinematografiche dalla predetta eseguite e, secondo la ipotesi accusatoria, trasmesse al prevenuto, e di cui all'art. 600-*ter*, comma 4, cod. pen. per avere inviato le immagini a lui trasmesse dalla predetta minore alla zia della medesima, ed ha, altresì confermato la condanna dell'imputato, ritenute le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni tre di reclusione, oltre accessori.

Avverso la detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del prevenuto, articolando 5 motivi di ricorso.

Con il primo motivo è stato dedotto il travisamento della prova tendente a dimostrare il fatto che, nel corso delle conversazioni telematiche intercorse fra l'imputato e la persona offesa, per come riportate dai testi esaminati, il primo si sarebbe adoperato per adescare la minore; in particolare il ricorrente osserva che una tale conclusione, cioè l'opera di adescamento perpetrata dal ricorrente, non è ricavabile dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa, riportanti il resoconto della prodezze fatte dalla minore alla madre in ordine a quanto dalla prima detto in merito ai contatti da lei avuti con l'imputato.

Ha aggiunto il ricorrente che, sebbene egli avesse chiesto alla minore di riprendere per lui delle immagini in movimento che la ritraevano, costei non aveva aderito a tale richiesta; in particolare ha precisato il ricorrente che non era possibile inferire dalle immagini della minore presenti sui suoi apparecchi telematici che le relative riprese erano state eseguite successivamente agli inviti da lui formulati in tale senso alla minore.

Aggiunge il ricorrente che le conversazioni a contenuto erotico che i giudici del merito hanno valorizzato per affermare la presenza di richieste da parte dell'imputato rivolte alla **M.S.** di immagini che la ritraevano intesa ad

atti di autoerotismo, non erano intercorse fra l'imputato e la persona offesa ma fra questo ed altre persone estranee al presente giudizio.

Il secondo motivo di ricorso attiene, in sintesi, alla mancanza di dimostrazione del fatto che, sotto il profilo della causalità, gli atti di autoerotismo posti in essere dalla minore e dalla medesima effigiati nelle immagini da costei riprese fossero, logicamente e cronologicamente, la conseguenza di condotte poste in essere dall'imputato; in particolare non sarebbe emerso con chiarezza in quale momento, rispetto alla loro produzione, il prevenuto è entrato in possesso della predette immagini.

Con il terzo motivo, avente ad oggetto la contestazione relativa alla pedopornografia, il ricorrente contesta la realizzazione della condotta tipica del reato a lui contestato, avendo egli semplicemente consegnato, al di là di ogni ipotesi di cessione, le immagini a lui pervenute ritraenti la minore alla zia di costei onde preservare la prima da possibili pericoli.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la circostanza che i giudici del merito abbiano ritenuto integrato il reato di cui al capo B) della imputazione, sebbene il materiale in questione sia stato volontariamente autoprodotta dalla minore in assenza di costrizione o di condizionamenti .

Infine, con il quinto motivo di ricorso il P. L. ha lamentato il fatto che, in occasione della determinazione della pena a lui inflitta il giudice di primo grado abbia applicato la riduzione per le attenuanti generiche in relazione alla pena base irrogata per il reato ritenuto più grave ed abbia poi operato l'aumento per effetto della ritenuta continuazione; nel rigettare il motivo di appello avente ad oggetto la quantificazione della pena, in particolare in quanto non era stata calcolata la incidenza delle attenuanti generiche sull'aumento legato all'avvenuta continuazione fra reati, la Corte territoriale ha osservato che il Gip, nel calcolare tale aumento, aveva tenuto conto delle predetta attenuanti; in tale modo operando la Corte di Salerno ha, però, arbitrariamente disposto un aggravamento di tale aumento onde farlo corrispondere, una volta operata la diminuzione per effetto delle attenuanti generiche, le quali erano state riconosciute in funzioni di caratteristiche personalologiche del prevenuto comuni a tutti i reati a lui contestati, alla entità della pena a tale titolo effettivamente applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, non essendo risultato fondato alcuno dei motivi posti a suo sostegno, deve essere rigettato.

Esaminando le ragioni impugnatorie presentate dalla difesa del P. L. secondo l'ordine nel quale le stesse sono state esposte, si deve prendere le mosse, pertanto, dal primo motivo di impugnazione con il quale la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno viene criticata in quanto in essa sarebbe stata postulata la esistenza, che invece le emergenze istruttorie non avrebbero dimostrato, di elementi probatori deponenti per l'avvenuta induzione, previo adescamento da parte dell'imputato, della minore parte offesa a compiere su se stessa atti masturbatori oggetto di riprese fotografiche e cinematografiche poi trasmesse dalla detta persona offesa all'imputato.

Rileva, infatti, il ricorrente che i pretesi dati istruttori in base ai quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato per avere indotto la minore M. S. a produrre immagini fotografiche e cinematografiche che la ritraevano intenta in atti di autoerotismo sarebbero il frutto del travisamento del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento: in particolare sarebbe frutto di travisamento l'accertamento che il P. L. avrebbe indotto la minore a produrre le predette immagini, così come sarebbe frutto di travisamento, per invenzione, del materiale probatorio l'affermazione che il contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse fra imputato e persona offesa non lascerebbero dubbio in ordine alla responsabilità del primo.

In particolare lamenta il ricorrente che le conversazioni richiamate in sentenza, indicative dell'attività induttiva, non sarebbero intercorse fra il P. L. e la M. S. ma fra quello ed altre persone rimaste estranee al procedimento celebrato a suo carico.


Si tratta di doglienze prive di pregio.

Come è, infatti, noto l'eventuale vizio, censurabile di fronte a questa Corte di cassazione, di travisamento della prova può presentarsi sotto due forme, essendo esso configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo (travisamento per invenzione) o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (travisamento per soppressione) (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 giugno 2019, n. 27929, rv 276567); per essere il vizio in questione rilevante è necessario che nel ricorso per

cassazione con cui se ne lamenta la ricorrenza, non ci si sia limitati, pena l'inammissibilità del motivo di impugnazione, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando essi abbiano carattere di decisività, ma occorre, invece: a) identificare l'atto processuale cui si fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 marzo 2021, n. 10795, rv 281085).

Quanto al caso che ora interessa, in relazione al primo profilo lamentato, rileva la Corte che è dalla stessa estrapolazione delle dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa in occasione della presentazione della denuncia-querela in danno dell'imputato che emerge il dato secondo il quale la minore ebbe a riferire alla madre che il P.L. , persona che risulta avere intrattenuto una serie di conversazioni tramite strumenti informatici con la M. S. , utilizzando diverse identità fra le quali quella di "Andrea agosto", nel corso delle quali le aveva inviato proprie "immagini intime", le aveva anche chiesto la trasmissione di sue immagini, che, infatti, erano state poi rinvenute all'interno della memoria elettronica del telefono cellulare in uso al prevenuto.

Quanto al secondo profilo di doglianza, avente ad oggetto, in termini opposti a quanto riferito in sentenza, la riconducibilità a persone diverse dalla M. S. delle conversazioni intrattenute dal P.L. riportate a pag. 6 della sentenza impugnata - fattore questo che, secondo la prospettazione difensiva darebbe luogo ad un travisamento probatorio per invenzione, essendo stata affermata la esistenza di una informazione probatoria invece inesistente in atti - rileva il Collegio che il ricorrente si è limitato ad indicare un determinato elemento di giudizio, il numero di utenza telefonica riconducibile alla M. S. , senza fornire, come sarebbe stato invece suo onere, in unione al ricorso presentato, gli elementi di fatto che avrebbero potuto consentire il necessario riscontro a tali sue affermazioni; in particolare egli si è limitato ad assumere la circostanza che le altre utenze telefoniche con le quali il P.L. era entrato in contatto non fossero riconducibili alla M. S. , ma nulla ha chiarito



in relazione alla circostanza obbiettiva che lo stesso fosse nella disponibilità di immagini a contenuto pornografico indubbiamente riconducibili alla persona della M. S. e che lo stesso imputato aveva in precedenza sollecitato.


Riguardo al secondo motivo di impugnazione, rileva il Collegio come il dato enfatizzato dalla ricorrente difesa, cioè che non vi sia sostanziale contestualità fra la attività di induzione che sarebbe stata posta in essere dal P. L. al compimento di atti di autoerotismo e la realizzazione di essi da parte della M. S. , costituirebbe fattore ostativo alla riconducibilità della fattispecie al paradigma normativo di cui all'art. 609-*quater* cod. pen.

L'argomento, pur suggestivo, è, però, privo di valore.

Premessa, infatti, la piena ammissibilità di una modalità realizzativa del reato in esame che sia intervenuta attraverso condotte poste in essere "a distanza" (verrebbe quasi da ipotizzare - richiamando prassi operative conferenti a ben altri ambiti comportamentali - la esistenza, nella tassonomia descrittiva degli illeciti penali, di una specifica categoria di *smart crimes*), cioè attraverso la utilizzazione di strumenti di comunicazione telematici che, evidentemente, prescindono dalla contestuale presenza fisica di agente e di persona offesa in un medesimo luogo (in tale senso, con dovizia di persuasivi argomenti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 ottobre 2019, n. 41951, rv 277053, nonché, in particolare nel senso di escludere che una siffatta metodica criminosa valga ad assicurare la qualificabilità del fatto entro i termini della minore gravità, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 aprile 2015, n. 16616, rv 263116; Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2013, n. 19033, rv 255295), osserva il Collegio che tali metodiche appaiono essere compatibili sia con la previsione normativa di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. sia, tanto più per come ora si vedrà, con quella di cui all'art. 609-*quater* cod. pen.

Ritiene, altresì, esaminando ora il "cuore della censura", il Collegio che, una volta, come detto, legittimata la possibilità che i predetti reati siano commessi anche "fra assenti", costituisce fattore non determinante la circostanza che i comportamenti realizzati, rispettivamente, dal reo e dalla persona offesa siano o meno contestuali, essendo sufficiente che il secondo sia, sotto il profilo causale, la conseguenza del primo.

Giova, tuttavia, distinguere fra l'ipotesi di violenza sessuale (o quanto meno di talune delle forme di manifestazione di questa) da quella di atti sessuali con minorenni; infatti, mentre nel primo caso deve ritenersi che sia



necessario che la condotta minatoria (essendo, infatti, difficilmente rappresentabile, laddove non vi sia una situazione di compresenza fisica, la ipotesi di violenza, quanto meno nella forma della *vis absoluta*) ovvero quella di abuso della autorità abbiano una "forza" tale da perdurare nel tempo anche successivamente alla realizzazione delle condotte di cui esse sono l'espressione, dovendosi postulare che la minaccia sia tale da costringere il soggetto passivo anche con riferimento ad un tempo, non trascurabilmente successivo alla sua formulazione, nel quale interviene il fatto tipico di violazione della sfera di libertà sessuale, nel caso di cui all'art. 609-*quater* cod. pen. (così come, peraltro, anche nelle ipotesi di violenza sessuale per induzione o per inganno di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma cod. pen), è sufficiente che vi sia un rapporto di mera causalità fra la condotta del soggetto agente e quella della persona offesa, senza che debba essere esaminata effettiva valenza inducente della condotta del soggetto agente.

Si vuole, in altra parole, intendere che, anche nella ipotesi in cui l'individuo minorenni si sia autonomamente determinato a disporre della propria libertà sessuale, ricorrendo le restanti condizioni di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., in quanto a ciò determinato, anche con condotte preesistenti al compimento degli atti in questione, dall'azione di altro individuo, la fattispecie di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., senza che sia necessario verificare la effettiva valenza inducente di tali condotte ma solo la loro incidenza sotto il profilo causale, sarà integrata.

Nel caso che ne occupa, non essendo in discussione, per quanto dianzi rilevato in ordine al primo motivo di doglianza, che gli atti di autoerotismo compiuti dalla minore infraquattordicenne - quindi all'epoca dei fatti ancora non titolare del diritto di disporre della sua libertà sessuale - M. S. effigiati nelle immagini rinvenute sul telefono cellulare dell'imputato siano la conseguenza delle conversazioni anche precedentemente intrattenute da questa con l'imputato, deve concludersi - ribadita la irrilevanza della contestualità fra tali conversazioni ed il compimento degli atti di cui al capo di imputazione, essendo sufficiente che gli stessi siano legati alle prime solo da un nesso di causalità, che si ne impone la posteriorità ma non anche la sostanziale contemporaneità - che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen a carico del prevenuto.

Anche il terzo motivo di impugnazione è sviluppato con riferimento ad un preteso *error juris* in cui sarebbe caduta la Corte di appello nella

individuazione nella condotta posta in essere dall'imputato - il quale ha trasmesso alla zia della persona offesa talune immagini a contenuto pornografico che ne ritraevano la nipote - gli estremi del reato a lui contestato sub B) del capo di imputazione, cioè la violazione dell'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., per avere inviato, tramite il proprio *account* di messaggistica telefonica *Whatsapp* le immagini di cui sopra alla predetta congiunta di M. S.

La tesi difensiva svolta dal ricorrente è che, avendo il P. L. inviato il materiale di cui sopra non con l'intento di divulgarlo ma onde mettere la zia della minore in guardia rispetto alle disinvolute condotte della nipote, il suo intento non era quello di diffondere il predetto materiale; in particolare, ha osservato il ricorrente, egli si era limitato a "consegnare" le immagini alla zia della persona offesa e non a "cedere" le medesime, in tale modo non determinando il perfezionarsi della ipotesi delittuosa a lui contestata.

Anche in questo caso la tesi difensiva, seppur suggestiva, è tuttavia priva di fondamento.

Osserva, infatti, il Collegio che la norma precettiva che in ipotesi risulta essere stata violata dal ricorrente, cioè l'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., prevede che chiunque, al di fuori delle ipotesi delittuose descritte nei precedenti tre commi della disposizione in questione - cioè al di fuori della ipotesi di materiale pornografico direttamente prodotto, utilizzando soggetti minori, dall'agente ovvero realizzato di chi abbia reclutato o indotto minori a partecipare a spettacoli o esibizioni di carattere pornografico ovvero faccia commercio di tale materiale oppure lo "distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza" -, "offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito" il materiale pornografico realizzato "utilizzando" minori di anni 18, è punito con la sanzione della reclusione sino a 3 anni e con la multa sino ad € 5.164,00 .

E' di tutta evidenza che la ipotesi delittuosa contestata al P. L. si distingue rispetto a quelle previste dai precedenti commi, rispetto alle quali essa è coerentemente punita con una sanzione decisamente minore, proprio per la maggiore ampiezza tipologica, e quindi la caratterizzazione in termini di minore gravità, dello spettro comportamentale entro il quale si colloca la condotta che essa tende a sanzionare che, a prescindere da qualsivoglia intento perseguito dal cedente, consiste semplicemente nella esternazione del materiale pornografico rispetto alla sfera di dominio del detentore per essere trasmesso ad altri soggetti.



Non trova, pertanto, alcun riferimento di carattere lessicale la distinzione che il difensore del ricorrente intende operare fra la condotta di chi "ceda" e la condotta di chi "consegna" ad altri il materiale in questione, non potendo ritenersi che solo la prima ipotesi corrisponda al paradigma normativo e non anche la seconda; né ha una qualche rilevanza ai fini della integrazione del reato l'intento perseguito dal soggetto agente.

Ciò trova una sua specifica ragione ove si consideri che la disposizione ha il preciso intento di impedire, quale che sia la ragione che la abbia determinata, la circolazione del materiale in questione, atteso che ogni forma di circolazione di esso accresce oggettivamente il pericolo di sua successiva ulteriore circolazione sino ad una potenziale divulgazione del medesimo.

Si deve, pertanto, ritenersi che le uniche ipotesi di cessione scriminate siano quelle realizzate o in carenza dell'elemento soggettivo - che giova ricordare, è costituito, peraltro, dal dolo generico, di tal che la ipotesi, tenuto anche conto del rigore della previsione contenuta nell'art. 602-*quater* cod. pen. in tema di ignoranza dello *status aetatis* della persona offesa, appare francamente di scarsa portata pratica - ovvero sotto la copertura di una delle ipotesi di esclusione della antiggiuridicità previste dagli artt. da 51 a 54 cod. pen. (resta, evidentemente esclusa la ipotesi del consenso dell'avente diritto ex art. 50 cod. pen., stante la oggettiva indisponibilità da parte della persona offesa, *ratione aetatis*, del bene-interesse leso dalla condotta delittuosa).

Il successivo motivo di ricorso, con il quale si contesta la oggettività del reato di cui alla lettera B) del capo di imputazione, atteso che il materiale pedopornografico in questione non sarebbe stato realizzato "utilizzando" la minore ma sarebbe stato autoprodotta dalla stessa, è chiaramente destituito di fondamento, ove si rifletta che, anche al di là dei pur condivisibili argomenti contenuti nella sentenza impugnata, il materiale in questione è risultato essere stato sì prodotto dalla minore, ma in quanto a ciò determinata dal prevenuto - il quale, infatti, risponde, come evidenziato, ai sensi dell'art. 609-*quater* cod. pen. anche, in relazione al materiale che riproduce condotte invasive della intimità sessuale della minore.

Poco rileva, a questo punto, se esse sono state materialmente realizzate dalla medesima su se stessa, dovendosi ritenere integrato anche il reato di atti sessuali con minorenni; indubbia è, pertanto, la ricorrenza del requisito della "utilizzazione" della persona offesa, dovendo essere questa rilevata ogniqualvolta la persona del minore sia intesa quale oggetto di una certa condotta e non come soggetto autonomamente deliberante; il che,

evidentemente, si verifica ove il comportamento del minore sia il frutto di una precedente pressante richiesta proveniente *ab alieno*.

Venendo, a questo punto, all'ultimo motivo di doglianza, avente ad oggetto il ritenuto vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel non accogliere il quarto motivo di appello con il quale era stata lamentata la quantificazione dell'aumento di pena riferito alla ritenuta continuazione in quanto - secondo la prospettazione del ricorrente - pur ritenute sussistere le attenuanti generiche in favore di costui, queste non sarebbero state calcolate onde ridimensionare l'aumento di pena disposto dal giudice di primo grado per effetto della ritenuta continuazione.

Giova ribadire che la questione aveva formato già oggetto di ricorso di fronte alla Corte territoriale e che questa aveva replicato all'appellante rilevando come l'aumento di pena applicato per effetto della ritenuta continuazione doveva intendersi, data la sua contenutezza, già comprensivo dell'effetto benefico derivante dall'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ritiene il Collegio che tale risposta sia pienamente esauriente e non tale, come invece ora affermato dall'attuale ricorrente, dall'aver determinato la violazione del principio di divieto di *reformatio in pejus*.

Chiarendo taluni punti che potrebbero apparire problematici, ritiene il Collegio di dover precisare nuovamente che, laddove la contestazione mossa all'imputato abbia ad oggetto diverse imputazioni o, comunque, la commissione di diversi reati, nel caso in cui in favore di quello siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, queste, ove siano state riconosciute per ragioni (quali, a titolo di esempio, la complessiva personalità del reo ovvero un suo peculiare *status* soggettivo od anche il particolare comportamento processuale da questo tenuto) che investano trasversalmente tutte la imputazione mosse a suo carico, le stesse debbono operare, sebbene non necessariamente con la medesima incidenza proporzionale, sulla sanzione irrogata in relazione a tutti i reati per i quali sia intervenuta condanna; laddove, invece, i fattori determinanti il riconoscimento del beneficio abbiano ad oggetto solo uno o taluno dei reati in contestazione (si immagini, senza volersi addentrare in una più articolata casistica, il caso del risarcimento del danno intervenuto in pendenza di giudizio per solo uno dei reati in contestazione) il beneficio a livello di trattamento sanzionatorio potrà concernere solamente il reato in relazione al quale si è verificata la situazione legittimante il riconoscimento delle attenuanti innominate (e ciò anche nel

AV
of

caso in cui i reati contestati siano stati tutti affasciati dal vincolo della continuazione).

Nel caso che interessa non vi è dubbio che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute per entrambi i reati; altrettanto indubbio è che i reati siano stati considerati unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ciò posto, si osserva come correttamente la Corte di merito abbia considerato che, di fronte ad una siffatta situazione il corretto *modus procedendi* ai fini della determinazione della pena deve essere quello di individuare la pena base, applicare su di essa la diminuzione derivante dalla attenuanti generiche e, infine, calcolare l'aumento per effetto della ritenuta continuazione.

Tale aumento deve essere calcolato non individuando una determinata pena e disponendo, poi su di essa la diminuzione proporzionale per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, ma applicando un aumento che sia stato dosato già essendo stata calcolata, sinteticamente, la incidenza su di esso del riconosciuto beneficio ex art. 62-*bis* cod. pen.

Cosa che, plausibilmente, la Corte di appello, con valutazione di carattere discrezionale non suscettibile di sindacato di fronte a questa Corte di legittimità, ha ritenuto avere implicitamente fatto il Gup del Tribunale di Salerno in sede di determinazione della pena in occasione della emissione della sentenza di primo grado, essendo stata siffatta inferenza dedotta a causa della modestia di tale aumento, e senza che una tale affermazione possa in qualche modo essere considerata violativa del principio di divieto di *reformatio in pejus*.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali.


PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025


Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Giovanni LIBERATI)



In caso di diffusione del presente provvedimento, di dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi, 08 MAG. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Elisabetta Arrabito

